



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 113 del 15/04/2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 FESTIVITA' PASQUALI, IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE ABETE

Con l'avvicinarsi delle festività pasquali, colgo l'occasione per fare i miei più sinceri auguri a tutte le società, i dirigenti e gli atleti che compongono la Lega Nazionale Dilettanti, una grande famiglia sportiva che ho l'onore di presiedere.

I numeri che ci rappresentano parlano di un universo fatto di centinaia di migliaia di persone e di realtà tutte diverse tra loro, ma legate a doppio filo da una sconfinata passione per il calcio più autentico, condividendone ideali e valori come l'amicizia, il rispetto e la pace.

Mai come adesso quest'ultima parola assume un significato importantissimo alla luce della recente guerra in Ucraina, una bruttissima pagina di storia che nessuno di noi si aspettava purtroppo di dover leggere.

Se l'intero mondo dello sport si è mosso unito per fare la propria parte in un momento così drammatico, non sono affatto meravigliato della risposta delle società dilettantistiche, che hanno organizzato tante iniziative a sostegno del popolo ucraino, aprendo le proprie porte ai ragazzi e alle ragazze in fuga dalla guerra.

Sta riprendendo pienamente, con nostra grande soddisfazione, l'attività agonistica: nonostante le difficoltà tutte le competizioni si stanno svolgendo regolarmente e anche le rappresentative giovanili sono tornate in campo, partecipando a una pluralità di tornei e manifestazioni.

A malincuore, purtroppo, dovremo rinunciare al tradizionale appuntamento del Torneo delle Regioni, con la promessa di ritrovarci insieme già nella prossima stagione.

A tutto il nostro grande calcio di base i miei più sentiti auguri di buona e serena Pasqua.

Giancarlo Abete

2.2 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.

In allegato al presente C.U., del quale fa parte integrante, si pubblicano i sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolare emessa dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- Comunicato Ufficiale n. 20 - CU n. 217/A FIGC - Decadenza affiliazione per inattività Società della LND e di puro Settore Giovanile.

- Circolare n. 13 - Circolare n. 17/2022 Centro Studi Tributari LND.



3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 FESTIVITA' PASQUALI, IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE FITTIPALDI

Con l'avvicinarsi della Santa Pasqua, colgo l'occasione per porgere i miei più sentiti auguri, uniti a quelli del Consiglio Direttivo, dei dipendenti e dei collaboratori, a tutte le Società, ai dirigenti, alle calciatrici e ai calciatori, ai tecnici, ai tesserati e al mondo arbitrale.

Nonostante viviamo un momento storico particolare, segnato dalla pandemia da Covid-19 che ha stravolto la nostra quotidianità, ancor più tragicamente colpita dalla guerra in Ucraina, Pasqua è rinascita, pace e serenità; con questi sentimenti, oltre a lavoro, passione e impegno, auguro a tutti un rinnovato entusiasmo che possa dare nuova linfa al nostro movimento.

Auguri di Santa e Serena Pasqua.

Emilio Fittipaldi

** CALCIO A 11 **

UNDER 17

3.2 FISSAZIONE RECUPERO

7^ giornata di ritorno

| | | | | |
|--------------------|-------|------------------|----------|-------|
| SANTAMARIA POTENZA | LYKOS | FEDERALE POTENZA | 20/04/22 | 18:30 |
|--------------------|-------|------------------|----------|-------|

** CALCIO A 5 **

4. RISULTATI

CAMPIONATO: PRIMA CATEGORIA - GIRONE B

| | | | | |
|----------|----------|------------------|----------|-------|
| DATA | GIORNATA | | | |
| 13/04/22 | 7/R | ATLETICO MARSICO | SCANZANO | 1 - 2 |

| | | | | |
|----------|----------|----------|-----------------|-------|
| DATA | GIORNATA | | | |
| 10/04/22 | 8/R | GRASSANO | CITTADELLA 2010 | 1 - 2 |

CAMPIONATO: UNDER 17 - GIRONE B

| | | | | |
|----------|----------|---------------------|------------------|-------|
| DATA | GIORNATA | | | |
| 13/04/22 | 8/R | ATLETICO MONTALBANO | SANTARCANGIOLESE | 0 - 2 |

CAMPIONATO: UNDER 15 - GIRONE A

| | | | | |
|----------|----------|-------------------|---------------------------|-------|
| DATA | GIORNATA | | | |
| 13/04/22 | 6/R | BEATO BONAVENTURA | PGS D.B. DOMENICO LORUSSO | 1 - 0 |

CAMPIONATO: REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C/2

| | | | | |
|----------|----------|--------------|------------|-------|
| DATA | GIORNATA | | | |
| 12/04/22 | 2/R | DEA SALANDRA | SPARTA PZP | 0 - 5 |

| | | CAMPIONATO: <u>REGIONALE UNDER 19 CALCIO A/5</u> | | |
|----------|----------|--|------------------------|--------|
| DATA | GIORNATA | | | |
| 10/04/22 | 7/R | MASCHITO | COMPENS.SPORT PISTICCI | 13 - 2 |
| 11/04/22 | | PESCOPEGANO 1926 | FLACCO VENOSA | 13 - 5 |
| 12/04/22 | | ATLETICO POMARICO | FERRANDINA 17890 | 2 - 5 |

| | | CAMPIONATO: <u>REGIONALE UNDER 17 CALCIO A/5</u> | | |
|----------|----------|--|---------------|-------|
| DATA | GIORNATA | | | |
| 08/04/22 | 5/R | GORGOGNONE | FLACCO VENOSA | 7 - 3 |
| 13/04/22 | 2/R | COMPENS.SPORT PISTICCI | FLACCO VENOSA | 4 - 5 |

| | | CAMPIONATO: <u>REGIONALE UNDER 15 CALCIO A/5</u> | | |
|----------|----------|--|--------------|-------|
| DATA | GIORNATA | | | |
| 11/04/22 | 5/R | SAN FELE CALCIO A 5 | CANDIDA 1984 | 4 - 5 |

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici sportivi, avv. Vito Lolaico, avv. Vincenzo Margiotta e dr. Antonio Carlucci, nella seduta del **15/04/2022**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARA DEL 10/04/2022: GRASSANO - CITTADELLA 2010

A seguito di rettifica dell'arbitro, deve ritenersi annullata la squalifica per una gara del calciatore **RESTAINO CHRISTIAN** della società Cittadella 2010 come riportata sul CU 112 del 13-04-2022. Il D.G. della gara ha precisato che l'espulsione è stata comminata al giocatore **CIUFFREDA MARCO** della medesima società che, pertanto, dovrà scontare una gara di squalifica, come riportato nel seguente provvedimento.

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CIUFFREDA MARCO

(CITTADELLA 2010)

GARE DEL 13/04/2022

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AMENDOLARA ROCCO

(SCANZANO)

Per aver rivolto parole offensive ed ingiuriose al D.G.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PALERMO DAVIDE

(SCANZANO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (VI INFR)

CORLETO TOMMASO

(SCANZANO)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE**GARE DEL 13/04/2022**• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (VI INFR)**

PANDOLFO WALTER (SANTARCANGIOLESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIAMPIETRO ANTONIO (ATLETICO MONTALBANO)

CAVALLO MATTIA (SANTARCANGIOLESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANGRISANI FELICE (ATLETICO MONTALBANO)

MAHYOUB MOHAMED (ATLETICO MONTALBANO)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE**GARE DEL 13/04/2022**• **CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

ROMANO ALESSANDRO (PGS D.B. DOMENICO LORUSSO)

Per aver rivolto, minacciosamente, offese ed ingiurie al D.G.

• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (VI INFR)**

BENEDETTO GIOVANNI (BEATO BONAVENTURA)

ROMANO ALESSANDRO (PGS D.B. DOMENICO LORUSSO)

GARE DEL CAMPIONATO di CALCIO A/5 – SERIE C/1**GARA DEL 02/04/2022: REVELIA SPORT – CASTRUM VIGGIANELLO****Il Giudice Sportivo;****Esaminati** gli atti ufficiali di gara;**Considerato** che l'articolo 44 comma 6 del C.G.S. stabilisce la perentorietà dei termini;**Fissata** al 15.04.2022 la data della pronuncia della decisione ai sensi dell'articolo 67 comma 6 del C.G.S.;**Visto** che per l'avvio del procedimento innanzi al G.S., l'articolo 67 comma 1 del C.G.S. prevede che Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;**Rilevato** che il ricorso pervenuto da parte del **ASD CASTRUM VIGGIANELLO** è carente del preannuncio non essendo stato lo stesso depositato con le modalità previste dal precitato articolo del C.G.S.;**Atteso**, che la materia del contendere rilevata in reclamo, impone a questo Organo Giudicante di pronunciarsi in merito alla posizione irregolare di un calciatore del **ASD REVELIA SPORT**, in particolare di **FERRARI ISMAELE** riportato in distinta;**Verificato** presso l'Ufficio Tesseramenti del CR Basilicata che il calciatore risultava regolarmente tesserato dalla **ASD REVELIA SPORT** al momento della disputa della gara di cui all'oggetto;

Constatato che l'istante e gli altri soggetti individuati dal Giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, non hanno fatto pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia;

DELIBERA

- di respingere per violazione dell'articolo 67 del C.G.S, il ricorso presentato dalla società CASTRUM VIGGIANELLO, in quanto inammissibile;
- di condannare la società CASTRUM VIGGIANELLO al versamento del contributo reclamo presso gli Organi di Giustizia Sportiva;
- di omologare il risultato conseguito sul campo con il seguente punteggio REVELIA SPORT - CASTRUM VIGGIANELLO 6-1;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARE DEL CAMPIONATO di CALCIO A/5 – SERIE C/2

GARE DEL 12/04/2022

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

LAVECCHIA GIUSEPPE

(DEA SALANDRA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PACE VINCENZO

(DEA SALANDRA)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A/5

GARE DEL 12/04/2022

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

MORELLI GIUSEPPE PIO

(FERRANDINA 17890)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 CALCIO A/5

GARE DEL 13/04/2022

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

GAMMONE GIUSEPPE

(FLACCO VENOSA)

6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

6.1 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. DELEGAZIONE PROVINCIALE POTENZA N. 58 DEL 30/03/2022.

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti -**, nella seduta in camera di consiglio del **15 APRILE 2022**, ha deliberato quanto segue.

Esaminato il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA** avverso la decisione del **GIUDICE SPORTIVO**, pubblicata su **C.U. Delegazione Provinciale**

Potenza n. 58 del 30/03/2022, con cui veniva assegnata la perdita della gara ai danni della società **A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA**;

Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente **Sodalizio** depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO)** e **comma 3 (RECLAMO) C.G.S.**, di valida comunicazione alla contro interessata **A.S.D. ATLETICO TITO** che non ha fatto, **ex art. 36 comma 6 C.G.S.**, richiesta di audizione e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi;

Ascoltata, all'udienza del 13 APRILE 2022, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, la Società reclamante **A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA**, rappresentata e difesa dall'**Avv. Francesco Antonio Fragomeni** - giusta procura depositata in atti - il quale si riportava al **ricorso** introduttivo nonché ai motivi nello stesso dedotti, chiedendone integrale accoglimento;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'**Arbitro** e degli **Assistenti** in sede di audizione rese) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Valutato, in via preliminare, come non possa essere accolta la doglianza secondo cui la mancanza di sottoscrizione autentica del reclamo e del preannuncio comporti la loro inesistenza ovvero la loro irricevibilità atteso che la firma autografa apposta in calce agli stessi si qualifica idonea a comprovarne la provenienza e comunque la riferibilità degli atti al suo autore, esclusa ogni ipotesi di assenza assoluta della sottoscrizione;

Atteso come il Giudice Sportivo - Delegazione Provinciale di Potenza - abbia assunto la propria decisione nella seduta pomeridiana del 29/03/2022 sulla base del mero preannuncio di reclamo, pervenuto il 28/03/2022, della Società **A.S.D. ATLETICO TITO**, senza attendere la ricezione dello stesso, notificato e depositato nella tarda serata (ore 23:04) del 29/03/2022, contravvenendo, altresì, anche a quanto disposto dall'**art. 67 C.G.S., comma 6**, secondo cui "*il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice stesso*".

Rilevato, in diritto, come la mentovata eccezione proposta dalla ricorrente ha comportato un gravissimo *vulnus* del (pur minimo) contraddittorio tra le parti, con lesione dei principi del diritto di difesa, della parità delle parti e degli altri principi del giusto processo, come disciplinato dall'**art. 44 C.G.S.**;

Atteso, nel merito, come la **Società reclamante** abbia evidenziato che l'aver indicato, peraltro in assoluta buona fede una volta seguita, senza alcun arresto, la procedura on line disponibile sul sito iscrizioni.lnd.it nella sezione "liste di presentazione", sotto-sezione campionato di seconda categoria, previa compilazione della lista di gara con la scelta degli atleti in un format che permette di aggiungere fino a 24 tesserati, un totale di 23 tesserati in distinta non avrebbe a nessun titolo influito sul regolare svolgimento della partita;

Acclarato come le sanzioni previste dal **C.G.S.** inerenti la disputa delle gare siano puntualmente disciplinate dall'**art. 10** insuscettibili di modifica;

Rilevato come risulti, ovviamente, preclusa ogni possibilità di applicazione di previsioni regolamentari e sanzioni non rigidamente normate ovvero di ricorrere ad ipotetica applicazione analogica;

Considerato, nello specifico, come la violazione del numero dei sostituti non possa intendersi solo quale un adempimento formale, ma rivesta rango di norma sostanziale prevista dall'articolo 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, con la specificità, tuttavia, anzi, con il vulnus sistematico del conseguente difetto di sanzione;

Preso atto di come, l'avere titolo a partecipare ad una gara significhi essere in regola col tesseramento, non gravato da squalifiche o da procedimenti in corso e che la mera "aggiunta" in un elenco non privi il calciatore del suo titolo a partecipare ad una gara;

Atteso come questo Collegio non possa e non debba assecondare una logica della impunità dettata da lacune normative o eventuali errori e sia, invece, tenuto ad assicurare il perseguimento dei valori dello sport rispondenti alla domanda di giustizia senza limitarsi ad un "non liquet" (cfr. **Collegio di Garanzia del Coni, I Sezione, Decisione n. 19/2018**);

Rilevato che l'**art. 10 C.G.S.** racchiude una regola che ben si colloca all'interno del procedimento in esame ed è quella di cui al **comma 5, lett. c)**, a mente del quale *"quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a)....(omissis); b)(omissis); c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare"*;

Verificata, quindi, l'esistenza di una norma precettiva imperfetta, perché sfornita di sanzione, per la qual cosa, accertata la irregolarità, soccorre l'interprete la mentovata clausola generale di cui all'**art. 10, comma 5, lett. C), C.G.S.** al quale, conclusivamente sul punto, va tributata rilevanza per il caso di specie;

Ritenuto come le ragioni dal **Ricorrente Sodalizio** in sede di reclamo esposte, possano, in forza delle sopra rappresentate motivazioni, trovare accoglimento:

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, in accoglimento del ricorso presentato dalla **A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA** avverso la Decisione dal Giudice Sportivo adottata e pubblicata su C.U. Delegazione Provinciale Potenza n. 58 del 30/03/2022 e in totale riforma:

- Dispone la ripetizione della gara;
- Dispone la revoca dell'assegnazione della gara persa alla **A.S.D. CALVELLO VAL CAMASTRA**, con il punteggio 0-3;
- Dispone la revoca della sanzione dell'ammonizione con diffida ai danni del Dirigente Accompagnatore della società ospitante, sig. Dicintio Vincenzo;
- Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata;
- Manda alle Segreterie di **C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

6.2 DISPOSITIVO DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. MARMO PLATANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 111 DEL 12/04/2022.

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti -**, nella seduta del **15 APRILE 2022**, in merito al ricorso della società **A.S.D. MARMO PLATANO**

avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata su C.U. n. 111 del 12/04/2022, adotta e deposita il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

- **Rigetta il ricorso proposto dalla A.S.D. MARMO PLATANO e, per l'effetto, conferma integralmente la Decisione dal G.S. adottata e riportata nel C.U. n. 111 del 12/04/2022;**
- **Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.**

Motivi riservati nei termini del Codice di Giustizia Sportiva.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 15/04/2022

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)